



## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAULO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FRANCESCO CIRAULO

Seduta del 11/09/2020

### FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento rimborsabile in 120 rate mensili mediante delegazione di pagamento, stipulato in data 20/07/2015 ed estinto anticipatamente in corrispondenza della rata n. 49, la ricorrente, dopo avere inutilmente proposto reclamo, si rivolge all'Arbitro per ottenere: *i*) in via principale, l'integrale restituzione delle provvigioni dovute all'intermediario del credito, stante la mancanza di prova circa l'effettiva destinazione delle stesse ai fini previsti in contratto; *ii*) in subordine, il rimborso ex art. 125-sexies TUB delle commissioni versate e non maturate, per un importo pari ad € 1.899,39. Chiede, inoltre, la restituzione della somma di € 213,62, indebitamente percepita dall'intermediario a titolo di commissione di estinzione anticipata.

Costitutosi, l'intermediario eccepisce di avere già restituito alla ricorrente quanto dovute in relazione ai costi di natura *recurring* (in particolare, commissioni della mandataria del finanziatore per la gestione del finanziamento), nulla dovendosi rimborsare, di contro, in relazione alle ulteriori voci di costo (*i.e.*, commissioni della mandataria per il perfezionamento del finanziamento e provvigioni dell'intermediario del credito), in quanto relative ad attività preliminari alla stipula del contratto.

Contesta altresì la richiesta di restituzione della penale di estinzione anticipata, rilevando come la stessa sia stata calcolata ed applicata conformemente alle previsioni contrattuali e di legge.

Conclude chiedendo, pertanto, il rigetto delle domande formulate in ricorso.



## DIRITTO

In primo luogo va esaminata la domanda principale della ricorrente, basata sull'asserita nullità della clausola concernente le commissioni in favore dell'intermediario del credito, per mancanza di prova in ordine all'effettivo versamento del relativo importo all'avente diritto.

Al riguardo, il Collegio richiama il proprio costante orientamento - maturato sulla scorta della decisione n. 10929/16 del Collegio di coordinamento - secondo cui la nullità di una clausola che prevede una commissione non può derivare dal solo fatto che non sia stato provato che la somma per essa percepita sia stata effettivamente corrisposta al soggetto indicato quale destinatario della medesima. E difatti, la nullità della clausola può essere dichiarata solo in assenza di causa delle commissioni versate dal ricorrente, ma tale evenienza deve escludersi quando, seppure non sia stato dimostrato dall'intermediario che le somme incassate per commissioni in favore di altri soggetti siano state poi a questi ultimi corrisposte, risulti comunque provato (in particolare, attraverso la presenza di timbro e firma del terzo sul contratto) l'effettivo intervento di tali soggetti nella conclusione del finanziamento (Coll. Palermo, n. 11367/20). In simili casi, invero, la commissione trova piena giustificazione causale, mentre l'effettiva corresponsione della provvigione al terzo da parte dell'intermediario resistente attiene ai rapporti interni fra tali parti, senza riguardare, di per sé ed in mancanza di ulteriori elementi, il rapporto con il cliente ricorrente.

Ebbene, posto che, nel caso in esame, risulta provato l'intervento di un agente in attività finanziaria, timbro e firma del quale sono stati apposti sul contratto, la domanda principale della ricorrente va rigettata.

Procedendo con l'esame della domanda subordinata di restituzione degli oneri commissionali non maturati, va invece rammentato che, ai sensi dell'art. 125-*sexies* TUB, il consumatore ha diritto, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

È noto che, nel dare attuazione a tale norma, quest'Arbitro ha costantemente applicato, nel corso degli anni, il principio secondo cui andrebbero restituiti, conformemente ad un criterio proporzionale (c.d. *pro rata temporis*), i soli costi soggetti a maturazione nel corso dello svolgimento del rapporto negoziale (c.d. *recurring*), ma non anche quelli imputabili alla fase delle trattative e della formazione del contratto (c.d. *up front*), considerati non ripetibili (Coll. coord., dec. n. 6167/14, n. 10003/17, n. 10035/16). Per consolidato orientamento, inoltre, sono sempre stati ritenuti rimborsabili dall'intermediario finanziatore, per la parte non maturata, anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-*quater*, d.l. n. 179/2012; Coll. coord., dec. n. 6167/14).

Da ultimo, tuttavia, la Corte di Giustizia Europea, chiamata a pronunciarsi sulla corretta interpretazione dell'art. 16, par. 1, dir. 2008/48/CE in materia di contratti di credito ai consumatori, ha stabilito che detta norma - sostanzialmente corrispondente all'art. 125-*sexies* TUB - debba essere interpretata nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato include tutti i costi a carico del consumatore, compresi, pertanto, anche quelli non dipendenti dalla durata del rapporto (CGUE, 11 settembre 2019, causa C-383/18, *Lexitor*).

Sulla scorta di tale pronuncia - ritenuta applicabile anche alle controversie ancora pendenti, in ragione dell'efficacia retroattiva unanimemente riconosciuta alle sentenze interpretative della CGUE (Cass., n. 5381/17; Cass., n. 2468/16) - il Collegio di





Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.* In ordine alla prova a carico del ricorrente, inoltre, aggiunge il Collegio che *"Tra i casi in cui i Collegi territoriali dovranno prestare particolare attenzione alle allegazioni del ricorrente in merito ad un indennizzo non giustificato si può enunciare l'ipotesi di un contratto di finanziamento estinto per il tramite di nuova finanza messa a disposizione dal medesimo intermediario, con cui viene contestualmente stipulato un nuovo contratto di finanziamento, o il caso in cui gli interessi praticabili sul mercato siano significativamente aumentati nel lasso di tempo intercorrente tra la erogazione del finanziamento e il suo anticipato rimborso, consentendo perciò all'intermediario di reimpiegare con vantaggio certo la provvista ricevuta"*.  
Ebbene, atteso che, nella specie, la commissione in esame rientra nei limiti previsti dalla citata norma (importo non superiore all'1% del capitale rimborsato anticipatamente, a fronte di una vita residua del contratto superiore ad un anno e di un debito residuo superiore alla soglia di € 10.000,00) e che la ricorrente non ha offerto, per converso, alcuna prova circa l'oggettiva ingiustificatezza della stessa, la domanda di rimborso non può che essere rigettata.

#### **PER QUESTI MOTIVI**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.209,74.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI